



COMUNE DI PECETTO TORINESE

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA

N. 12 DEL 23/03/2023

OGGETTO:

PROROGA DELL'ORDINANZA N.11 DEL 20.3.2023 E' PROROGATA FINO AL 31.03.2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la richiesta della Società SIELTE SPA spa con sede in San Gregorio di Catania via Cerza 4 in data 23.03.2023 via email e protocollata al n.ro 0002628, con la quale viene prospettata la necessità PROPROROGARE L'ORDINANZA N. 11 DEL 20.03.2023 dal 28.03.2023 al 31.03.2023, in quanto dovranno essere eseguiti lavori di scavo relativa alla fibra ottica per conto della Open Fiber ;

Richiamati gli artt. 5 e 7 del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285;

Richiamato il regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, emanato con DPR 16 dicembre 1992 n. 495;

Visto il nulla osta rilasciato in data 15.07.2022 dall'Ufficio Tecnico Lavori Pubblici del Comune di Pecetto Torinese ;

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di carattere tecnico, di sicurezza pubblica e di pubblico interesse si rende necessario dare corso al provvedimento richiesto;

Richiamato l'art. 31, comma 3, lettera f) dello Statuto Comunale e l'art. 9 del vigente regolamento comunale recante l'ordinamento degli uffici e servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 143 del 29.12.2010;

ORDINA

L'ordinanza n.11 del 20.03.2023 e' prorogata fino al 31.03.2023
Dovra' essere garantito il passaggio ai mezzi di soccorso e di polizia.

- i Responsabili della Società SIELTE SPA sono incaricati della tempestiva apposizione della segnaletica stradale ; dovrà essere installata ulteriore segnaletica indicante il cantiere stradale che dovrà essere realizzato secondo le vigenti norme di sicurezza e codice della strada;

Il mancato posizionamento della segnaletica comporterà la revoca dell'ordinanza.

- il Responsabile dell'Ufficio Polizia Municipale è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio e inserimento sul sito internet del Comune di Pecetto Torinese;

- il personale dell'ufficio di Polizia Municipale, dell'Ufficio LL.PP. Comunale e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;

- per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt. 6 e 7 del Codice della Strada.

AVVERTE

- che, a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per altre violazioni di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte;

- in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento approvato con DPR 495/1992;

- a norma dell'art. 8 della stessa legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto Comandante Cosimo Calo'.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente

F.to **Comandante Cav. Cosimo CALO'**

